

REGOLAMENTO (CEE) N. 3709/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1196/92⁽³⁾, ha fissato talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85;

considerando che l'attuazione del mercato interno, il 1° gennaio 1993, comporta la soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie; che per tener conto delle conseguenze di tale soppressione occorre prevedere la possibilità di presentare una domanda di autorizzazione per le operazioni di perfezionamento da effettuare in vari Stati membri e la procedura applicabile ai fini della concessione di un'autorizzazione valida in parecchi Stati membri; che occorre inoltre precisare l'autorità doganale alla quale dev'essere presentata tale domanda e competente a rilasciare l'autorizzazione in oggetto;

considerando che occorre precisare che l'autorità doganale, per facilitare i controlli relativi alla corretta applicazione delle disposizioni inerenti al regime, può prevedere la tenuta di una contabilità-materie;

considerando che occorre ridurre le spese amministrative dell'industria aeronautica civile connesse all'utilizzazione del regime; che a tal fine sarebbe auspicabile non richiedere la comunicazione delle autorizzazioni di perfezionamento attivo rilasciate ad operatori del settore;

considerando che la nomenclatura combinata, entrata in vigore il 1° gennaio 1988, ha avuto come conseguenza di classificare lo zucchero greggio di canna e lo zucchero greggio di barbabietole in due codici diversi; che detta classifica ha delle implicazioni sulla possibilità di concedere il regime di perfezionamento attivo secondo il sistema della compensazione per equivalenza;

considerando che conviene, tenuto conto dell'instaurazione dal 1° gennaio 1993, di un nuovo regime d'approvvigionamento delle raffinerie comunitarie in zuccheri greggi disponibili nella Comunità o importati da paesi terzi, di ammettere, a titolo eccezionale, il ricorso al

sistema della compensazione per equivalenza tra lo zucchero greggio di canna e lo zucchero greggio di barbabietole;

considerando che sono state introdotte presso le autorità competenti di taluni Stati membri, domande di autorizzazione che prevede il ricorso a detto sistema; che conviene ammettere che tale ricorso eccezionale al sistema della compensazione per equivalenza può applicarsi ugualmente alle domande presentate a partire dal primo gennaio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2228/91 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

• 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 e dell'articolo 25, la domanda di autorizzazione va fatta per iscritto secondo il modello di cui all'allegato II. Essa contiene almeno le informazioni indicate in detto allegato. Essa dev'essere datata, firmata e presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui verrà effettuata l'operazione di perfezionamento.

1 bis. Quando le operazioni di perfezionamento debbano essere effettuate, dal richiedente o per suo conto, in vari Stati membri, può essere richiesta una sola autorizzazione.

In tal caso, detta domanda, che deve indicare tutti gli elementi relativi al corretto svolgimento delle operazioni nonché i luoghi esatti in cui queste saranno effettuate, è presentata all'autorità doganale dello Stato membro in cui verrà effettuata la prima di tali operazioni.

2) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

• 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base l'autorità doganale può prevedere che, per facilitare i controlli relativi alla corretta applicazione delle disposizioni inerenti al regime, il titolare tenga o faccia tenere una contabilità di magazzino, qui di seguito denominata "scritture perfezionamento attivo", in cui sono indicate le quantità di merci

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 210 del 31. 7. 1991, pag. 1.

(3) GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 24.